Codice A1110B

D.D. 26 giugno 2020, n. 304

Rinegoziazione mutui contratti con Dexia Crediop S.p.A. - approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 1565 del 19 giugno 2020.



ATTO DD 304/A11000/2020

DEL 26/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: Rinegoziazione mutui contratti con Dexia Crediop S.p.A. - approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 1565 del 19 giugno 2020.

Premesso che:

- la Regione Piemonte in essere con Dexia Crediop S.p.A. i sotto indicati mutui:
- a. mutuo di originari Euro 362.953.000,00 concesso da CREDIOP S.p.A., (mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con Banca Intesa, Banca OPI e Banca Monte dei Paschi di Siena con atto a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 7/12/2005 rep.707099/32416 e sciolta con Atto di Risoluzione di ATI e di Divisione Contratto di Mutuo a rogito avv. Fabrizio Cappuccio, notaio in Roma, rep. 4915, racc. 3631 in data 14/11/2018) con Atto a rogito dott. Roberto De Leo, notaio in Torino, in data 16/12/2005, Rep. 149702 (debito residuo verso Dexia Crediop al 31/12/2019: Euro 37.021.206,00) posizione n. 444713001:
- b. mutuo di originari Euro 500.000.000,00 concesso da CREDIOP S.p.A., (in Associazione Temporanea di Imprese costituita con Banca Intesa, Banca OPI quale mandataria e Banca Monte dei Paschi di Siena con atto a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 7/12/2005 rep.707100/32417 e sciolta con Atto di Risoluzione di ATI e di Divisione Contratto di Mutuo a rogito avv. Fabrizio Cappuccio, notaio in Roma, rep. 5296, racc. 3931 in data 18/04/2019) con Atto a rogito dott. Roberto De Leo, notaio in Torino, in data 16/12/2005, Rep. 149703 (debito residuo verso Dexia Crediop al 31/12/2019: Euro 51.000.000,00) posizione n. 444723001;
- i suddetti mutui presentano un debito residuo complessivo al 31/12/2019 pari ad Euro 88.021.206,00;
- la Regione Piemonte, rappresentando a Dexia Crediop la necessità di far fronte all'attuale scenario di emergenza economica causata dall'epidemia da diffusione del Covid-19, ha richiesto di conoscere le condizioni per una operazione di sospensione delle quote capitale delle rate dei mutui in scadenza nel 2020.

Dato atto che Dexia Crediop S.p.A., con nota pec n. 0000619 del 18 maggio 2020 – tenuto conto

della situazione di emergenza finanziaria conseguente alla diffusione dell'epidemia del Covid-19 e della consistenza del debito dell'Ente in essere con la Banca – ha reso nota la propria disponibilità alla rinegoziazione dei seguenti mutui concessi a favore della Regione Piemonte:

- a. posizione n. 444713001 di euro 123.404.020,00 stipulato in data 16.12.2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31.12.2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 37.021.206,00;
- b. posizione n. 444723001 di euro 170.000.000,00 stipulato in data 16.12.2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31.12.2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 51.000.000,00:

per un totale di debito residuo al 31/12/2019 pari ad € 88.021.206,00.

Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-1565 in data 19 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la rinegoziazione dei mutui ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L. 27 n. 444/1995 e dell'art. 41, comma 2, della L. n. 448/2001 alle seguenti caratteristiche principali:

- Decorrenza rinegoziazione: 1 gennaio 2020;
- Prima rata rinegoziata: 30 giugno 2020;
- Capitale rinegoziato: pari al debito residuo alla data del 1° gennaio 2020;
- Scadenza finale mutui rinegoziati: posticipata al 31/12/2026;
- Riduzione delle quote capitale in scadenza nel 2020;
- Sostituzione, a decorrere dal 1° luglio 2020, dell'attuale tasso variabile con un tasso fisso nominale annuo da determinarsi all'atto del perfezionamento dell'operazione previa verifica del rispetto del principio di convenienza di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001;
- Perfezionamento dell'operazione entro il 30 giugno 2020 mediante scambio di proposta e accettazione e successivo rilascio di nuovo mandato irrevocabile di pagamento debitamente accettato dal Tesoriere Regionale.

Dato atto che:

- 1) per il periodo 1° gennaio 2020 30 giugno 2020 il tasso di interesse semestrale sarà corrispondente al tasso variabile nominale annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082 p.p.a. (r.c.g. act/360);
- 2) per il periodo 1° luglio 2020 31 dicembre 2026 il tasso di interesse semestrale sarà corrispondente al tasso fisso nominale annuo (r.c.g. 30/360) nel rispetto del principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001 e definito in sede di conference call in cui si darà atto del perfezionamento dell'operazione;
- 3) in merito alla valutazione della convenienza economico finanziaria, il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, avvalendosi della Società Finance Active S.r.l. che collabora da anni nella gestione del debito della Regione Piemonte, verificherà che il valore attuale dell'operazione post rinegoziazione risulti non superiore al valore attuale dell'operazione ante rinegoziazione e la loro Relazione Tecnica verrà allegata nella successiva determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con riferimento al nuovo tasso concordato in sede di conference call.

Preso atto che il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione avverrà mediante:

- scambio entro il 30/06/2020 con Dexia Crediop S.p.A. di Richiesta Irrevocabile e relativa Accettazione secondo lo schema allegato alla presente Determina sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- successiva stipula di un Atto Pubblico Modificativo degli originari contratti di mutuo conforme allo schema allegato alla presente Determina sub b) per costituirne parte integrante e sostanziale nel quale le parti si daranno reciprocamente atto delle nuove condizioni cui sono regolati i mutui rinegoziati.

Ritenuto necessario approvare i seguenti documenti da inviare a Dexia Crediop per il perfezionamento dell'operazione:

- a) lo schema di richiesta irrevocabile allegato alla presente Determina sub a);
- b) lo schema di Contratto Modificativo di Mutuo oggetto di trattativa tra le parti allegato alla presente Determina sub b);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge Regionale n. 23/2008, artt. 17 e 18;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" e s.m.i.;
- Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- D.G.R. n. 40 1565 del 19 giugno 2020 con oggetto "Rinegoziazione mutui contratti con Dexia Crediop S.p.A. Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020.";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) di richiedere irrevocabilmente a Dexia Crediop la rinegoziazione dei mutui di seguito indicati:
- a. posizione n. 444713001 di euro 123.404.020,00 stipulato in data 16.12.2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31.12.2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 37.021.206,00;
- b. posizione n. 444723001 di euro 170.000.000,00 stipulato in data 16.12.2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31.12.2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 51.000.000,00;

per un totale di debito residuo al 31/12/2019 pari ad € 88.021.206,00.

- 2) di richiedere la rinegoziazione di cui al punto precedente alle seguenti condizioni:
- Decorrenza rinegoziazione: 1° gennaio 2020;

- Prima rata rinegoziata: 30 giugno 2020;
- Capitale rinegoziato: € 88.021.206,00 pari al debito residuo alla data del 1° gennaio 2020;
- Scadenza finale mutui rinegoziati: posticipata al 31/12/2026;
- Profilo di ammortamento: come da piani di ammortamento da allegarsi con successiva determinazione al rispetto delle condizione economiche finanziarie di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001;
- Tasso di interesse:
- a) per il periodo 1° gennaio 2020 30 giugno 2020 il tasso di interesse semestrale sarà corrispondente al tasso variabile nominale annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082 p.p.a. (r.c.g. act/360);
- b) per il periodo 1° luglio 2020 31 dicembre 2026 il tasso di interesse semestrale sarà corrispondente al tasso fisso nominale annuo (r.c.g. 30/360) nel rispetto del principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001 e definito in sede di conference call in cui si darà atto del perfezionamento dell'operazione;
- 3) che in merito alla valutazione della convenienza economico finanziaria, il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, avvalendosi della Società Finance Active S.r.l. che collabora da anni nella gestione del debito della Regione Piemonte, verificherà che il valore attuale dell'operazione post rinegoziazione risulti non superiore al valore attuale dell'operazione ante rinegoziazione e la loro Relazione Tecnica verrà allegata nella successiva determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con riferimento al nuovo tasso concordato in sede di conference call;
- 4) che il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione avverrà mediante:
- scambio entro il 30/06/2020 con Dexia Crediop S.p.A. di Richiesta Irrevocabile e relativa Accettazione secondo lo schema allegato alla presente Determina sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- successiva stipula di un Atto Pubblico Modificativo degli originari contratti di mutuo conforme allo schema allegato alla presente Determina sub b) per costituirne parte integrante e sostanziale nel quale le parti si daranno reciprocamente atto delle nuove condizioni cui sono regolati i mutui rinegoziati;
- 5) di approvare a tal fine gli schemi di Richiesta Irrevocabile e di Atto Modificativo allegati alla presente Determina nei quali sono riportate dettagliatamente le condizioni cui sono regolati i mutui rinegoziati.

Si dispone, ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO) Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

Schema di lettera di richiesta irrevocabile - da redigersi a cura di un ente territoriale – di rinegoziazione mutui in essere con DEXIA CREDIOP.

Regione Piemonte

Spett.le DEXIA CREDIOP Società per Azioni Via Antonio Salandra 18 00187 – ROMA

Anticipata via PEC

Oggetto: Richiesta irrevocabile di rinegoziazione di n. 2 mutui in essere con DEXIA CREDIOP S.p.A. regolati a tasso variabile n.a. pari al tasso Euribor 6m + 0,082 p.p.a. e con scadenza finale al 31/12/2025.

Si premette che facendo seguito alle comunicazioni intercorse con Dexia Crediop, la Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale n. 40-1565 in data 19 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge all'esito delle verifiche effettuate, ha espresso la volontà di procedere alla rinegoziazione dei Mutui in oggetto (integralmente erogati e di seguito meglio descritti), perfezionati con Dexia Crediop e aventi debito residuo al 31/12/2019 pari a complessivi € 88.021.206,00 e scadenza finale al 31/12/2025.

La predetta rinegoziazione è stata autorizzata dalla menzionata deliberazione del Giunta Regionale n. 40-1565 del 19 giugno 2020 subordinatamente al rispetto, tra gli altri, dei seguenti vincoli:

- rimodulazione delle quote di rimborso del capitale come da piani di ammortamento allegati;
- applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, in sostituzione del tasso variabile che regola attualmente i Mutui in oggetto, di un nuovo tasso fisso nominale annuo da determinarsi nel rispetto del principio di convenienza economica di cui all'art.41 della Legge n. 448/2001.

- a) per il periodo 1° gennaio 2020 30 giugno 2020: tasso di interesse semestrale corrispondente al tasso variabile nominale annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082 p.p.a. (r.c.g. act/360);
- b) per il periodo 1° luglio 2020 31 dicembre 2026: tasso di interesse semestrale corrispondente ad un tasso fisso nominale annuo (r.c.g. 30/360) nel rispetto del principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001 e definito in sede di conference call avvenuta in data

IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE PIEMONTE, RICHIEDE IRREVOCABILMENTE A DEXIA CREDIOP DI MODIFICARE LE CONDIZIONI DEI SOTTOINDICATI MUTUI (di seguito "MUTUI") CONTRATTI DALLA REGIONE MEDESIMA:

- A) mutuo di originari Euro 362.953.000,00 concesso DEXIACREDIOP S.p.A., (mandataria dell' Associazione Temporanea di Imprese costituita con Banca Intesa, Banca OPI e Banca Monte dei Paschi di Siena con atto a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 7/12/2005 rep.707099/32416 e sciolta con Atto di Risoluzione di ATI e di Divisione Contratto di Mutuo a rogito avv. Fabrizio Cappuccio, notaio in Roma, rep. 4915, racc. 3631 in data 14/11/2018) con Atto a rogito dott. Roberto De Leo, notaio in Torino, in data 16/12/2005, Rep. 149702 (debito residuo verso Dexia Crediop al 31/12/2019: Euro 37.021.206,00);
- B) mutuo di originari Euro 500.000.000,00 concesso da DEXIA CREDIOP S.p.A., (in Associazione Temporanea di Imprese costituita con Banca Intesa, Banca OPI quale mandataria e Banca Monte dei

Paschi di Siena con atto a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 7/12/2005 rep.707100/32417 e sciolta con Atto di Risoluzione di ATI e di Divisione Contratto di Mutuo a rogito avv. Fabrizio Cappuccio, notaio in Roma, rep. 5296, racc. 3931 in data 18/04/2019) con Atto a rogito dott. Roberto De Leo, notaio in Torino, in data 16/12/2005, Rep. 149703 (debito residuo verso Dexia Crediop al 31/12/2019: Euro 51.000.000,00);

NEI TERMINI E NEI LIMITI DI SEGUITO RIASSUNTI:

| Mutuatario: | REGIONE PIEMONTE |
|--|---|
| Mutuante: | DEXIA CREDIOP S.p.A. |
| Importi rinegoziati (=debito residuo complessivo dei | Per il mutuo di cui lett. A) delle Premesse: € 37.021.206,00 |
| Mutui al 31/12/2019 pari Euro 88.021.206,00): | Per il mutuo di cui lett. B) delle Premesse: € 51.000.000,00 |
| Data di decorrenza della rinegoziazione: | 1° gennaio 2020 (incluso) |
| Durata residua mutui dei Mutui dalla data di effetto della rinegoziazione: | 7 anni |
| Periodicità pagamento nuove rate di ammortamento: | Semestrale (1.01/30.06 – 1.07/31.12) |
| Date di scadenze di rata: | 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno fino alla scadenza dei rispettivi piani di ammortamento allegati alla presente |
| Convenzione utilizzata per il pagamento: | Following Business Day Convention senza ricalcolo degli interessi, ossia intendendo che se la data di pagamento della rata cade in un giorno non lavorativo per il sistema internazionale dei pagamenti Target, la rata verrà pagata il giorno lavorativo immediatamente successivo, fermo restando che gli interessi calcolati al tasso d'interesse rinegoziato continueranno ad essere computati fino alla data di pagamento originaria (scadenza prevista nel piano di ammortamento). |
| Prima rata rinegoziata: | 30/06/2020 |
| Ultima scadenza quote Mutui modificate: | 31/12/2026 |
| Nuovi piani d'ammortamento quote-capitale: | Vedi allegati |
| Garanzia: | Iscrizione nel bilancio regionale delle somme necessarie al pagamento delle rate di rimborso con rilascio di mandato irrevocabile al Tesoriere Regionale a provvedere ai relativi pagamenti a valere sulle entrate riscosse dall'Ente. |
| Nuovo tasso di interesse | a) Per il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020: tasso di interesse semestrale corrispondente al tasso variabile nominale annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082% (r.c.g. act/360) b) Per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2026 tasso di interesse semestrale corrispondente ad un tasso fisso nominale annuo (r.c.g. 30/360) nel rispetto del principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001 e definito in sede di conference call avvenuta in data; |
| Nuova clausola per estinzione anticipata dei mutui rinegoziati: | Le Parti convengono che, in sostituzione di quanto sinora previsto nei Mutui, è consentita l'anticipata estinzione - totale o parziale - di ciascuno dei Mutui, alle seguenti condizioni: a) che l'estinzione sia effettuata in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento delle rate; b) che la richiesta - contenente l'indicazione dell'ammontare per il quale l'Ente intende esercitare la facoltà di estinzione anticipata (l' |

- "Importo Rimborsato"), abbia carattere irrevocabile e pervenga alla Banca Finanziatrice anche a mezzo PEC- con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del semestre di riferimento;
- c) che l'Importo Rimborsato sia almeno uguale ad Euro 1.000.000 (o all'intero debito residuo) in linea capitale.
- d) che l'Ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto, dai contratti originari di mutuo e dal presente ATTO MODIFICATIVO.

L'Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione anticipata.

Resta inteso che per l'esercizio di tale facoltà il CLIENTE deve

corrispondere a DEXIA CREDIOP – oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione – un eventuale indennizzo pari alla differenza (se positiva) – attualizzata alla data di estinzione utilizzando i tassi swap (curva dei tassi swap) applicabili alle singole scadenze - tra:

- gli importi delle rate residue del piano di ammortamento originario del mutuo (o della quota di mutuo rimborsata anticipatamente) (detto A);
- gli importi delle rate di un teorico piano di ammortamento (detto B) avente:
- 1. il medesimo importo residuo in linea capitale;
- 2. la stessa durata residua del mutuo A al momento dell'estinzione anticipata;
- 3. la stessa tipologia di rimborso di cui al piano di ammortamento A;
- 4. la stessa periodicità di pagamento degli interessi;
 5. uno sviluppo sulla base di un tasso di interesse pari all'
 Interest Rate Swap "bid" contro EURIBOR a sei mesi,
 quotato per scadenza corrispondente a quella della sua
 durata finanziaria residua equivalente. Detto tasso è
 rilevato il quindicesimo giorno lavorativo bancario
 antecedente la data di estinzione del mutuo (attualmente
 sulla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters colonna
 "bid"). In caso di mancata corrispondenza tra la scadenza
 oggetto di quotazione e quella del finanziamento si deve
 operare l'interpolazione lineare dei valori disponibili.

Nuova clausola risoluzione mutui rinegoziati:

- 1. Le PARTI convengono espressamente che a modifica di quanto previsto nei MUTUI in riferimento alla risoluzione del contratto di mutuo DEXIA CREDIOP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di mutuo medesimo, come modificato ed integrato dal presente ATTO MODIFICATIVO, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze contrattualmente previste, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute a DEXIA CREDIOP in dipendenza di ciascun mutuo;
 - b) mancato adempimento da parte del CLIENTE, anche di uno solo, degli obblighi previsti a suo carico in dipendenza dei Mutui e del presente ATTO MODIFICATIVO
- 2. Nei casi di risoluzione sopra indicati, DEXIA CREDIOP

può reclamare dal CLIENTE, in qualsiasi momento, oltre alle somme non corrisposte relative al mutuo dichiarato risolto, il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito maggiorato del 3% ed aumentato dell' eventuale indennizzo per estinzione anticipata oltre ad eventuali ed ulteriori danni e spese. I suddetti importi sono dovuti dal CLIENTE anche in tutte quelle ipotesi in cui il debito derivante dai MUTUI, come modificati con il presente ATTO MODIFICATIVO, debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 3. Resta inoltre stabilito che sulle somme come sopra dovute il CLIENTE deve corrispondere gli interessi moratori nella misura prevista in ciascun MUTUO, fino alla data del soddisfacimento fermo restando che il tasso applicato non potrà essere superiore al tasso soglia, vigente alla data odierna, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del ..., pubblicato in G.U. n.... del ... Serie Generale. Nell'ipotesi in cui il tasso di mora come sopra determinato risultasse superiore al tasso soglia vigente alla data odierna, si applicherà quest'ultimo.. Foro Competente: Roma

Ai fini del rispetto del vincolo della convenienza ex art.41 della legge n. 448/2001 la Regione dichiara di aver analizzato, con l'ausilio del proprio Consulente Finanziario Finance Active, i termini e le condizioni della rinegoziazione con particolare riferimento alla sostituzione del precedente tasso variabile con le seguenti nuove condizioni di tasso:

- a) per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020: tasso di interesse semestrale corrispondente al tasso variabile nominale annuo pari ad Euribor 6m + 0,082% (r.c.g. act/360);
- b) per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2026: tasso di interesse semestrale corrispondente al tasso fisso nominale annuo (r.c.g. 30/360) nel rispetto del principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001 e definito in sede di conference call avvenuta in data _____ in cui si dà atto del perfezionamento dell'operazione;

Si precisa l'operazione di rinegoziazione si considererà perfezionata a tutti gli effetti di legge e quindi il la Regione Piemonte sarà obbligata a rimborsare i MUTUI oggetto della rinegoziazione alle condizioni sopra illustrate, solo nel momento in cui alla Regione medesima pervenga, - improrogabilmente entro il termine massimo delle ore 23.59 del giorno 26 giugno 2020 - idonea comunicazione (via PEC anticipata a mezzo mail ordinaria) di formale accettazione da parte di Dexia Crediop della presente Richiesta Irrevocabile che nei limiti del presente documento, regolerà le operazioni di rinegoziazione, oggetto della presente richiesta irrevocabile.

La rinegoziazione dei Mutui costituirà un accertamento definitivo dei diritti e degli obblighi (ivi compreso l'entità del debito residuo) derivanti per la Regione Piemonte e per Dexia Crediop dai Mutui rinegoziati.

A seguito del perfezionamento della presente rinegoziazione il la Regione Piemonte e Dexia Crediop si daranno reciprocamente atto delle nuove condizioni essenziali che regoleranno i Mutui come sopra definitivamente pattuite, mediante la sottoscrizione di apposito atto pubblico, da redigersi secondo lo schema condiviso tra le parti. Le spese di stipula del predetto atto pubblico, come ogni altro onere anche futuro, inerente e conseguente, anche relativo al pagamento delle rate, saranno a carico della Regione Piemonte medesima.

Resta inoltre inteso che le Parti, sempre nell'ambito di detto atto, provvederanno a concordare, a completamento della rinegoziazione, eventuali ulteriori clausole accessorie.

Infine, dopo la stipula del predetto atto pubblico modificativo, la Regione Piemonte trasmetterà – a garanzia di ciascun mutuo rinegoziato – i nuovi mandati irrevocabili al Tesoriere Regionale che sostituiranno, a tutti gli effetti di legge, quelli in precedenza trasmessi.

Resta inteso che la richiesta irrevocabile di cui al presente atto non produrrà alcun effetto giuridico nel caso in cui Dexia Crediop comunichi alla Regione di non poter rinegoziare i mutui alle condizioni e limiti sopra indicati sulla base dei quali la Regione medesima ha autorizzato la rinegoziazione in oggetto ovvero nell'ipotesi in cui non dovessero risultare rispettati i vincoli di convenienza economica posti dalla più volte richiamata Delibera della Giunta Regionale n. 40-1565 del 19 giugno 2020. In tali circostanze non si intenderà perfezionata alcuna operazione di rinegoziazione e i mutui continueranno ad essere regolati a tutti gli effetti di legge alle pattuizioni di cui ai rispettivi contratti vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

Regione Piemonte Il Dirigente Responsabile (Nome e Cognome) Timbro della Regione

All.: c.s.

| D | |
|--|--|
| Rep. n | |
| ATTO MODIFICATIVO DI CONTRATTI DI MUTUO TRA DEXIA CRE- | |
| DIOP S.p.A. E REGIONE PIEMONTE | |
| REPUBBLICA ITALIANA | |
| L'anno duemilaventi, il giorno () del mese di in | |
| | |
| INNANZI A ME Notaio/Segretario Generale della Regione Piemonte | |
| sono comparsi | |
| PER UNA PARTE - "Dexia Crediop S.p.A.", con sede legale in Roma, Via | |
| Antonio Salandra n. 18, capitale sociale di Euro 570.210.000/00, interamente | |
| versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle | |
| Imprese di Roma 04945821009, società soggetta all'attività di direzione e | |
| coordinamento di Dexia Crèdit Local, iscritta all'Albo delle Banche al n. | |
| 5288, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Na- | |
| zionale di Garanzia, in persona del Dottor | |
| | |
| , agli effetti del presente atto domiciliato in Roma, presso la | |
| sede di Dexia Crediop, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procu- | |
| ra speciale rilasciatagli dall'amministratore delegato e come tale legale rap- | |
| presentante, Dott. Jean Le Naour, con atto a rogito Notaio | |
| di Roma in dataRep.n. | |
| , che in originale/copia conforme all'originale si allega al presente | |
| Atto sotto la lett. "A". | |
| E PER L'ALTRA PARTE (CLIENTE) – la REGIONE PIEMONTE con | |
| sede in | |
| | |
| | |

| Torino via, nCodice Fiscale n, rap- | |
|--|--|
| presentato dal Dottor nato a () il | |
| , nella Sua qualità di, in ragione del- | |
| la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del suddet- | |
| to ente, il quale interviene, con i poteri attribuitigli ai sensi della Legge Re- | |
| gionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n . n. | |
| 40-1565 in data 19 giugno 2020, nonché della determinazione dirigenziale n. | |
| del, atti esecutivi a tutti gli effetti di legge, | |
| che in copia certificata conforme all'originale si allegano al presente atto sot- | |
| to la lettera "B". | |
| | |
| entrambe di seguito congiuntamente denominate "Parti". | |
| Detti Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale | |
| Rogante sono certo, i quali rinunciano, concordemente e con il mio consenso, | |
| all'assistenza dei testimoni a questo atto e stipulano quanto appresso; | |
| premettono | |
| I - che il CLIENTE ha in essere con DEXIA CREDIOP S.p.A., i seguenti | |
| mutui (di seguito anche i MUTUI): | |
| A) Mutuo di originari Euro 362.953.000,00 concesso da DEXIA CREDIOP | |
| S.p.A.,(mandataria dell' Associazione Temporanea di Imprese costituita | |
| con Banca Intesa, Banca OPI e Banca Monte dei Paschi di Siena con atto | |
| a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 7/12/2005 | |
| rep.707099/32416 e successivamente sciolta con Atto di Risoluzione di | |
| ATI e di Divisione Contratto di Mutuo a rogito avv. Fabrizio Cappuccio, | |
| notaio in Roma, rep. 4915, racc. 3631 in data 14/11/2018) con Atto a ro- | |
| gito dott. Roberto De Leo, notaio in Torino, in data 16/12/2005, Rep. | |
| | |

| 149702 (debito residuo verso Dexia Crediop al 31/12/2019: Euro | |
|---|--|
| 37.021.206,00); | |
| B) Mutuo di originari Euro 500.000.000,00 concesso da DEXIA CREDIOP | |
| S.p.A.,(in Associazione Temporanea di Imprese costituita con Banca In- | |
| tesa, Banca OPI quale mandataria e Banca Monte dei Paschi di Siena con | |
| atto a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 7/12/2005 | |
| rep.707100/32417 e successivamente sciolta con Atto di Risoluzione di | |
| ATI e di Divisione Contratto di Mutuo a rogito avv. Fabrizio Cappuccio, | |
| notaio in Roma, rep. 5296, racc. 3931 in data 18/04/2019) con Atto a ro- | |
| gito dott. Roberto De Leo, notaio in Torino, in data 16/12/2005, Rep. | |
| 149703 (debito residuo verso Dexia Crediop al 31/12/2019: Euro | |
| 51.000.000,00); | |
| II - che i MUTUI risultano attualmente regolati ad un tasso variabile nomina- | |
| le annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082% (r.c.g act/360), | |
| con scadenza al 31/12/2025, e presentano un debito residuo complessivo al | |
| 31/12/2019 pari a Euro 88.021.206,00 | |
| III - che il CLIENTE rappresentando a Dexia Crediop la necessità di far fron- | |
| te alla emergenza economica causata dall'epidemia da diffusione del Covid- | |
| 19 ha richiesto una rimodulazione dei piani di ammortamento dei MUTUI | |
| che consentisse una riduzione delle quote capitale in scadenza nel 2020; | |
| IV - che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-1565 in data 19 giu- | |
| gno 2020, esecutiva ai sensi di legge - preso atto della disponibilità di Dexia | |
| Crediop a procedere alla rinegoziazione dei MUTUI attualmente regolati a | |
| tasso variabile nominale annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di | |
| 0,082% - con scadenza finale al 31 dicembre 2025 - con un debito residuo | |
| 3 | |
| | |

| . 11 2020 1E | |
|---|--|
| pari al 1 gennaio 2020 ad Euro 88.021.206,00 - è stata approvata l'operazione | |
| di rinegoziazione dei MUTUI avente le seguenti caratteristiche principali: | |
| Decorrenza rinegoziazione: 1 gennaio 2020 | |
| Prima rata rinegoziata: 30 giugno 2020 | |
| Capitale rinegoziato: euro 88.021.206,00 pari al debito residuo alla data del | |
| 1° gennaio 2020 | |
| Scadenza finale mutui rinegoziati: posticipata al 31/12/2026 | |
| Tasso di interesse rinegoziazione: il tasso post rinegoziazione decorrerà dal | |
| 1° luglio 2020 e pertanto: | |
| - Per la rata in scadenza al 30/06/2020: mantenimento dell'attuale rego- | |
| la di calcolo del tasso (tasso variabile nominale annuo pari al tasso | |
| Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082%); | |
| - Dalla scadenza del 31/12/2020 sostituzione dell'attuale tasso variabile | |
| nominale annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082% | |
| (act/360) con un tasso fisso nominale annuo (30/360) da determinarsi | |
| all'atto del perfezionamento dell'operazione nel rispetto del principio | |
| di convenienza di cui all'art. 41 della Legge n.448/2001. | |
| - Profilo di ammortamento: riduzione delle quote di rimborso del capi- | |
| tale in scadenza nel 2020 come da allegato. | |
| V – che il CLIENTE, con determina dirigenziale della Direzione Servizi Fi- | |
| nanziari – Settore n del, | |
| adottata in esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale | |
| n. 40-1565 in data 19 giugno 2020, verificata, con l'ausilio del proprio Con- | |
| sulente Finanziario, Finance Active, ai sensi dell'art. 41 della L. 448/2001 la | |
| | |
| | |

| convenienza economica dell'operazione di rinegoziazione dei MUTUI ai se- | |
|--|--|
| guenti tassi nominali annui: | |
| a) per la rata in scadenza al 30/06/2020: tasso variabile nominale annuo pari | |
| al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 0,082% (act/360); | |
| b) dalla scadenza del 31/12/2020: tasso fisso nominale annuo (r.c.g. 30/360) | |
| nel rispetto del principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. | |
| 41 della Legge n. 448/2001 e definito in sede di conference call in data ; | |
| ha richiesto irrevocabilmente a Dexia Crediop di procedere alla rinegoziazio- | |
| ne dei MUTUI; | |
| VI – che in data Dexia Crediop ha comunicato al Cliente | |
| l'accettazione irrevocabile della richiesta irrevocabile di rinegoziazione for- | |
| mulata Cliente medesimo e sono state definitivamente individuate le condi- | |
| zioni, come in appresso descritte, di detta rinegoziazione; | |
| VI - che il presente Atto Modificativo (di seguito anche ATTO MODIFICA- | |
| TIVO) è stato oggetto di trattativa tra le parti; | |
| TUTTO CIÒ PREMESSO | |
| e ritenuto parte integrante del presente ATTO MODIFICATIVO, tra le PAR- | |
| TI, si conviene e stipula quanto segue. | |
| ART. 1. Durata e rimborso dei MUTUI | |
| 1. A modifica di quanto convenuto nei contratto originari le PARTI conven- | |
| gono di modificare il piano di ammortamento di ciascuno dei MUTUI stabi- | |
| lendo che la scadenza finale sia posticipata al 31 dicembre 2026 e che il debi- | |
| to residuo di ciascuno dei MUTUI sia rimborsato a Dexia Crediop mediante | |
| n. 14 quote semestrali di capitale riportate nei nuovi piani di ammortamento | |
| che, previa verifica, approvazione e sottoscrizione delle parti e di me Ufficia- | |
| 5 | |
| | |

| le Rogante si allegano al presente atto sotto le lettere "C" e "D" per farne par- | |
|--|--|
| te integrante e sostanziale. | |
| ART. 2 Tasso di interesse | |
| 1. Sul capitale a debito sono dovuti dal CLIENTE interessi che devono essere | |
| versati unitamente e contestualmente alle quote di capitale di cui ai già alle- | |
| gati piano di ammortamento ed alle scadenze in detti piani specificate. | |
| 2. Le PARTI convengono di modificare per ciascuno dei MUTUI oggetto | |
| della presente rinegoziazione - con decorrenza 1° gennaio 2020 (incluso) - il | |
| tasso di interesse al quale sono calcolati gli interessi relativi al residuo capita- | |
| le mutuato, adottando i seguenti tassi di interesse: | |
| a) per il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020: tasso di interesse seme- | |
| strale corrispondente al tasso variabile nominale annuo pari al tasso Euribor a | |
| 6 mesi maggiorato di 0,082% (r.c.g. act/360); | |
| b) per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2026: tasso di interesse seme- | |
| strale corrispondente al tasso fisso nominale annuo del% (r.c.g. | |
| 30/360) determinato nel rispetto del principio di convenienza di cui all'art.41 | |
| della Legge n. 448/2001. | |
| 3. Le corrispondenti quote interessi sono riportate nei piani di ammortamento | |
| già allegati al presente atto sotto le lettere "C"e "D. | |
| 4. Le parti si danno atto che il tasso di interesse rispetta i tassi soglia di cui | |
| alla L. n. 108/1996. | |
| ART. 2 bis Dichiarazioni | |
| 1. La Regione Piemonte ha analizzato per proprio conto il presente atto modi- | |
| ficativo dei MUTUI con riferimento alla modifica del tasso variabile cui sono | |
| | |
| 6 | |

| regolati i contratti di mutuo originari, nei "tassi nominali annui" di cui al pre- | |
|--|--|
| cedente art.2. | |
| 2. La Regione Piemonte dichiara di aver preso conoscenza di aver compreso | |
| e quindi di accettare: | |
| - i rischi, le condizioni e gli effetti del presente atto modificativo e in partico- | |
| lare le variazioni intervenute nel piano di ammortamento dei MUTUI di cui | |
| all'art. 1 del presente atto modificativo e nel tasso di interesse di cui all'art. 2 | |
| del presente atto modificativo;- | |
| - che i nuovi tassi di interesse di cui al precedente art.2 tengono in considera- | |
| zione il valore del precedente tasso. | |
| La Regione Piemonte dichiara altresì di aver verificato, con l'ausilio della | |
| società Finance Active, in qualità di Consulente Finanziario della Regione, | |
| che l'operazione di rinegoziazione di cui al presente ATTO MODIFICATI- | |
| VO rispetta il vincolo di convenienza di cui all'art.41della Legge n. | |
| 448/2001; | |
| ART. 3 Pagamento rate di rimborso del MUTUO | |
| 1. Le PARTI convengono che, ogni qualvolta una delle date di pagamento | |
| delle rate semestrali di rimborso del mutuo (30 giugno e 31 dicembre di cia- | |
| scun anno) cada in un giorno non lavorativo per il sistema internazionale dei | |
| pagamenti TARGET, la data di pagamento corrisponda al primo giorno suc- | |
| cessivo che risulti lavorativo per il predetto sistema TARGET. | |
| 2. In deroga a quanto previsto nei contratti originari e nel rispetto di quanto | |
| previsto all'art. 3 della Legge 136/2010, tutti i pagamenti a favore di DEXIA | |
| CREDIOP di cui al presente articolo devono essere effettuati mediante boni- | |
| fico diretto via Target2 a favore di DEXIA CREDIOP S.p.A BIC CODE | |
| 7 | |
| | |

| CROPITRRXXX, IBAN CODE IT85L 03030 03200 000 000 000 999 – con | |
|---|--|
| indicazione del CIG (codice identificativo di gara) n e del | |
| CUP (codice unico di progetto) n. | |
| ART. 4 Garanzia | |
| 1. In relazione a quanto convenuto nei precedenti articoli, ed a garanzia delle | |
| obbligazioni nascenti dal combinato disposto dei MUTUI e del presente | |
| ATTO MODIFICATIVO, il CLIENTE è obbligato ad iscrivere nel proprio | |
| bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata dell'ammortamento | |
| dei MUTUI le somme occorrenti al pagamento delle rate di rimborso per ca- | |
| pitale e interessi, alle previste scadenze, con specifico vincolo irrevocabile a | |
| favore della Banca Finanziatrice. | |
| 2. In relazione a tale garanzia, la Regione Piemonte conferirà mandato irrevo- | |
| cabile al Tesoriere Regionale, che dovrà essere dallo stesso formalmente ac- | |
| cettato, di versare alla Banca Finanziatrice – anche in pendenza dell'emissio- | |
| ne dei relativi mandati di pagamento – gli importi dovuti per capitale ed inte- | |
| ressi, alle scadenze semestrali pattuite, per tutta la durata dell'ammortamento | |
| dei Mutui, autorizzando il Tesoriere Regionale medesimo ad accantonare a | |
| tal fine le somme occorrenti sul totale di tutte le entrate regionali in ogni eser- | |
| cizio finanziario e con precedenza su ogni altro pagamento. | |
| 3. La Regione Piemonte si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria | |
| che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento, clausole che im- | |
| pongano ai futuri tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo. | |
| 4. Qualora il Tesoriere non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze | |
| stabilite, il CLIENTE deve provvedervi direttamente ed immediatamente, | |
| | |
| | |
| 1 | |

| senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte di DEXIA CRE- | |
|--|--|
| DIOP. | |
| 25. Il CLIENTE si obbliga: | |
| a) a trasmettere – in caso di sostituzione del soggetto affidatario del servizio | |
| di Tesoreria - a DEXIA CREDIOP entro 30 giorni dalla data di decorrenza | |
| della nuova Convenzione di Tesoreria una copia certificata conforme all'ori- | |
| ginale della suddetta Convenzione nonché il nuovo mandato irrevocabile di | |
| pagamento munito della relata di notifica al nuovo Tesoriere e da quest'ulti- | |
| mo accettato; | |
| 6. Le PARTI prendono atto, per quanto possa occorrere, che restano ferme le | |
| obbligazioni relative alla prestazione della garanzia – non modificate con il | |
| presente ATTO MODIFICATIVO - assunte dal CLIENTE nei MUTUI. | |
| ART. 5 Risoluzione | |
| Le PARTI convengono espressamente che – a modifica di quanto previsto | |
| nei MUTUI in riferimento alla risoluzione del contratto di mutuo - DEXIA | |
| CREDIOP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 | |
| c.c., il contratto di mutuo medesimo, come modificato ed integrato dal pre- | |
| sente ATTO MODIFICATIVO, nei seguenti casi: | |
| a) mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze contrattualmente | |
| previste, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute a DEXIA CRE- | |
| DIOP in dipendenza di ciascun mutuo; | |
| b) mancato adempimento da parte del CLIENTE, anche di uno solo, degli ob- | |
| blighi previsti a suo carico nel precedente art. 4; | |
| c) mancato adempimento da parte del CLIENTE dell'obbligo previsto a | |
| suo carico dal successivo art. 7 comma 2; | |
| _ | |

| d) mancato adempimento da parte del CLIENTE di qualsiasi altro obbligo | |
|---|--|
| previsto ai sensi dei contratti originari di mutuo, come rinegoziati con il pre- | |
| sente ATTO MODIFICATIVO. | |
| 2. Nei casi di risoluzione sopra indicati, DEXIA CREDIOP può reclamare | |
| dal CLIENTE, in qualsiasi momento, oltre alle somme non corrisposte relati- | |
| ve al mutuo dichiarato risolto, il soddisfacimento in unica soluzione del resi- | |
| duo debito maggiorato del 3% ed aumentato dell' eventuale indennizzo di cui | |
| al successivo articolo 6 oltre ad eventuali ed ulteriori danni e spese. | |
| I suddetti importi sono dovuti dal CLIENTE anche in tutte quelle ipotesi in | |
| cui il debito derivante dai MUTUI, come modificati con il presente ATTO | |
| MODIFICATIVO, debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di | |
| legge vigenti. | |
| 3. Resta inoltre stabilito che sulle somme come sopra dovute il CLIENTE | |
| deve corrispondere gli interessi moratori nella misura prevista in ciascun | |
| MUTUO, fino alla data del soddisfacimento, fermo restando che il tasso ap- | |
| plicato non potrà essere superiore al tasso soglia, vigente alla data odierna, di | |
| cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del, pubblicato in | |
| G.U. n del Serie Generale. Nell'ipotesi in cui il tasso di mora come so- | |
| pra determinato risultasse superiore al tasso soglia vigente alla data odierna, | |
| si applicherà quest'ultimo. | |
| ART. 6 Estinzione anticipata | |
| 1. A modifica di quanto convenuto nel MUTUI, le PARTI stabiliscono che in | |
| corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, il CLIENTE ha facoltà di | |
| estinguere anticipatamente il suo debito in tutto o in parte, derivante da cia- | |
| scun mutuo rinegoziato, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di | |
| | |
| 10 | |

| inizio dell'ammortamento e dietro preavviso a mezzo PEC, che deve perveni- | |
|--|--|
| re a DEXIA CREDIOP almeno 90 giorni prima della scadenza stessa. | |
| E' consentita l'estinzione anticipata parziale del MUTUO – con le condizio- | |
| ni e modalità di cui al presente articolo - purché l'importo minimo da rimbor- | |
| sare anticipatamente non sia inferiore per ciascun mutuo ad Euro 1.000.000 | |
| in linea capitale. | |
| 2. Resta inteso che per l'esercizio di tale facoltà il CLIENTE deve corrispon- | |
| dere a DEXIA CREDIOP – oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla | |
| data dell'estinzione – un eventuale indennizzo pari alla differenza (se positi- | |
| va) – attualizzata alla data di estinzione utilizzando i tassi swap (curva dei | |
| tassi swap) applicabili alle singole scadenze - tra: | |
| - gli importi delle rate residue del piano di ammortamento originario del mu- | |
| tuo (o della quota di mutuo rimborsata anticipatamente) (detto A); | |
| - gli importi delle rate di un teorico piano di ammortamento (detto B) avente: | |
| 1. il medesimo importo residuo in linea capitale; | |
| 2. la stessa durata residua del mutuo A al momento dell'estinzione anticipata; | |
| 3. la stessa tipologia di rimborso di cui al piano di ammortamento A; | |
| 4. la stessa periodicità di pagamento degli interessi; | |
| 5. uno sviluppo sulla base di un tasso di interesse pari all' Interest Rate Swap | |
| "bid" contro EURIBOR a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a | |
| quella della sua durata finanziaria residua equivalente. Detto tasso è rilevato | |
| il quindicesimo giorno lavorativo bancario antecedente la data di estinzione | |
| del mutuo (attualmente sulla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters colonna | |
| "bid"). In caso di mancata corrispondenza tra la scadenza oggetto di quota- | |
| | |
| | |

| zione e quella del finanziamento si deve operare l'interpolazione lineare dei | |
|---|--|
| valori disponibili. | |
| ART. 7 Conferma delle pattuizioni | |
| 1. Per tutto quanto non previsto nel presente ATTO MODIFICATIVO, le | |
| PARTI confermano tutti i patti, clausole e condizioni dei MUTUI dei quali il | |
| presente contratto costituisce esclusivamente un atto modificativo, non essen- | |
| do in alcun modo in volontà delle PARTI di determinare con il presente con- | |
| tratto effetti novativi dei MUTUI. | |
| 2. Il CLIENTE si obbliga a far pervenire a DEXIA CREDIOP, entro 45 gior- | |
| ni dalla data odierna, una copia in forma esecutiva del presente ATTO MO- | |
| DIFICATIVO. | |
| 3. Le PARTI riconoscono che tutti i reciproci diritti ed obblighi derivanti dal | |
| MUTUI come con il presente ATTO MODIFICATIVO rinegoziati si inten- | |
| dono accertati, a tutti gli effetti di legge, in modo definitivo. In particolare | |
| l'entità del debito residuo si intende definitivamente individuata, a tutti gli ef- | |
| fetti di legge, tra le PARTI negli importi di cui alla Premessa I al presente | |
| atto e di conseguenza le PARTI medesime rinunciano ad ogni eventuale azio- | |
| ne di contestazione dello stesso. | |
| Art. 7 bis Comunicazioni ex art. 48 L.196/2009 | |
| Ai sensi dell'art. 48 L. 196/2009, Dexia Crediop S.p.A. provvederà a comu- | |
| nicare in via telematica, entro 10 giorni dalla data odierna, al Ministero | |
| | |
| dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della | |
| Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto | |
| perfezionamento della presente operazione con le ulteriori informazioni, ove | |
| disponibili, previste dal citato art. 48. | |
| 12 | |

| Art. 7 ter Tracciabilità dei pagamenti ex lege 136/2010 | |
|---|--|
| In relazione al CIG (codice identificativo di gara) n ed al CUP | |
| (codice unico di progetto) nle parti assumono reciprocamente gli obbli- | |
| ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della Legge | |
| n.136 del 13.08.2010. | |
| Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità | |
| delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. | |
| In particolare, Dexia Crediop provvederà, nei termini indicati al comma 7 del | |
| citato articolo 3, a fornire le generalità ed il codice fiscale delle persone | |
| delegate ad operare sul conto dedicato di cui al precedente articolo 3. | |
| ART. 8 Pubblicità e cessione del credito | |
| 1. Il CLIENTE riconosce sin d'ora a DEXIA CREDIOP la facoltà di rendere | |
| pubblica la realizzazione della presente operazione di rimodulazione del debi- | |
| to. | |
| 2. Il CLIENTE consente sin d'ora anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. | |
| 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 a che DEXIA CREDIOP possa cedere | |
| a terzi – anche in relazione ad operazioni di cartolarizzazione il credito deri- | |
| vante da uno o più dei MUTUI, come modificati con il presente ATTO MO- | |
| DIFICATIVO. | |
| ART. 9 Oneri eventuali e trattamento fiscale | |
| 1. Le rate di interessi e di capitale ed ogni altra somma comunque dovuta a | |
| DEXIA CREDIOP in dipendenza dei MUTUI, come modificati con il pre- | |
| sente ATTO MODIFICATIVO, devono essere corrisposte nella misura con- | |
| trattualmente stabilita, restando a carico del CLIENTE qualunque onere an- | |
| | |
| | |

| che di carattere fiscale, imposta o tassa di qualsiasi natura, diretto o indiretto, | |
|--|--|
| personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpirle. | |
| 2. Il presente contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del | |
| D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è redatto in car- | |
| ta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tas- | |
| sa; sempre gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e | |
| conseguente. | |
| 3. Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di | |
| qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per le notifiche oc- | |
| correnti e quelle per una copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie | |
| autentiche occorrenti, sono a carico del CLIENTE. | |
| Art. 9 bis Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | |
| Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia | |
| di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza | |
| delle relazioni tra intermediari e clienti", | |
| il TAEG, calcolato al netto dei seguenti oneri: | |
| • spese relative alla stipula del mutuo (notarili o diritti di segreteria) sostenute | |
| direttamente dal Cliente; | |
| | |
| • indennizzo previsto per l'estinzione anticipata, in quanto lo stesso sarà | |
| quantificabile solo al momento dell'eventuale esercizio della predetta facoltà | |
| da parte del Cliente; | |
| a) per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 è pari al%. | |
| b) per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2026 è pari al | |
| ART. 10 Domicilio delle parti e Foro competente | |
| | |
| | |

| 1. Agli effetti del presente ATTO MODIFICATIVO e dei MUTUI, le PARTI | |
|--|--|
| eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. | |
| 2. Per qualunque controversia, inerente e conseguente ai CONTRATTI ORI- | |
| GINARI ed al presente ATTO MODIFICATIVO, le PARTI dichiarano la | |
| competenza esclusiva del Foro di Roma. | |
| 3. Dexia Crediop si obbliga ad effettuare tutte le comunicazioni periodiche, | |
| previste ai sensi del presente contratto, per iscritto a mezzo PEC, e-mail, let- | |
| tera o telefax. L'invio delle predette comunicazioni non prevede costi a | |
| carico del cliente. | |
| 4. IL CLIENTE dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del | |
| presente contratto. | |
| Art. 10 bis – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione | |
| di procedibilità | |
| | |
| 1. In relazione ali obbligo sancito dali art. 5, comma 1, dei d. igs. 4 marzo | |
| 1. In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con | |
| | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sor- | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I delle premesse all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conci- | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I delle premesse all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controver- | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I delle premesse all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organi- | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I delle premesse all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organi- | |
| 2010, n. 28 come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente ATTO MODIFICATIVO e/o dai contratti di cui al punto I delle premesse all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di | |

| tà di scelta dell'organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del | |
|--|--|
| presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro | |
| organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta | |
| ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del pro- | |
| cedimento di cui all'art. 128-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il | |
| ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla | |
| Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al | |
| richiamato art. 5, comma 1. | |
| Art. 11 Trattamento dei dati personali | |
| Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto delle | |
| disposizioni di legge e in particolare ai sensi del Regolamento | |
| Europeo 2016/679. | |
| Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante | |
| e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi | |
| dispensano dal darne lettura. | |
| Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto a | |
| macchina, su facciate e parte della, mediante uso di nastro | |
| per stampante nero indelebile, atto che, letto alle Parti Contraenti viene dalle | |
| stesse approvato e con me firmato a termini di Legge dopo averlo dichiarato, | |
| previa mia interpellazione, conforme alla loro volontà | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |